



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TREU, GIULIANO, FINOCCHIARO, GASPARRI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CANTONI, CASTRO, CERUTI, CHITI, DE LILLO, GIARETTA, GHEDINI, MORRA, NEROZZI, PASSONI, ROILO, RUSCONI e SOLIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2009**

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

ONOREVOLI SENATORI. - I numeri dell'emigrazione italiana ci dicono che è in corso un vero e proprio esodo. Dei circa 4 milioni di residenti all'estero, la metà si è iscritta all'anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) negli ultimi dieci anni. Questa nuova emigrazione riguarda tutto il Paese, non solo il Mezzogiorno. Il 44 per cento dei nuovi emigranti proviene dal Centro-Nord, il restante 56 per cento da Sud e Isole. È un fenomeno che, dinamiche di crescita a parte, ha poco a che vedere con l'emigrazione storica, quella delle valigie di cartone e delle code ad Ellis Island. Oggi ad andarsene sono soprattutto le persone con un alto grado di scolarizzazione, quelli con grandi motivazioni e capacità.

Molti giovani si muovono da Sud a Nord e numerosi sono quelli che vanno all'estero studiando, avendo successo e talvolta diventando protagonisti nei rispettivi campi d'attività. Oggi, più che mai, il nostro Paese deve poter impegnare in Italia tutti i suoi talenti. Perché la crisi che stiamo attraversando è profonda e strutturale e per uscirne bisogna impegnare tutte le energie, adottando politiche che favoriscano il controesodo di quanti sono impegnati in Europa e nel mondo.

Con il predetto disegno di legge proponiamo una politica che consenta all'Italia di trasformarsi, recuperando, nel tempo, gran parte dei talenti perduti. Per realizzare questa opportunità, proponiamo di offrire loro uno scudo fiscale che renda interessante e concreta la scelta di ritornare nel loro Paese d'origine.

La norma prevede due categorie di incentivi fiscali:

1) crediti d'imposta a favore dei cittadini italiani *under 40*, con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, che ritornano in Italia per

essere assunti come dipendenti o per avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. La misura del beneficio fiscale è maggiore per chi ritorna nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2) crediti d'imposta per imprese e titolari di partita IVA che assumono donne italiane *under 40*, con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, impiegandole esclusivamente in sedi ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione di imposte dirette e indirette, nonché di contributi previdenziali. Gli incentivi vengono assegnati mediante una procedura telematica di richiesta preventiva al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara.

In pratica, i benefici fiscali saranno rivolti innanzitutto ai cittadini italiani *under 40* che rientrano in qualsiasi regione d'Italia, con la previsione di un *bonus* fiscale maggiore per coloro che rientrano nelle regioni meridionali e nelle isole. In seconda battuta, sono destinati alle imprese e ai titolari di partita IVA, ma solo alla condizione che i nuovi assunti siano donne *under 40* impiegate in sedi ubicate nel Meridione o nelle Isole.

Tutti i benefici di cui al presente disegno di legge devono rispettare la regola del cosiddetto *de minimis*, ovvero non devono es-

sere fruiti dal potenziale beneficiario se, su un arco temporale di un triennio, i benefici complessivamente utilizzati a titolo *de minimis* superano la soglia di 200.000 euro fissata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Nel dettaglio, questi gli aiuti previsti:

1) per i cittadini italiani *under 40*, con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, che sono assunti come dipendenti, il credito d'imposta è pari ad euro 25.000 per ciascun anno e per tre anni, elevabile a euro 50.000 euro se essi sono destinati a sedi ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna Abruzzo e Molise;

2) per i cittadini italiani *under 40*, con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, il beneficio prevede un credito d'imposta fisso, pari ad euro 25.000, per ciascun anno per tre anni, e un beneficio varia-

bile pari al 40 per cento delle spese d'investimento in beni materiali e immateriali;

3) per i cittadini italiani *under 40*, con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, che iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in sedi ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio prevede un credito d'imposta fisso, pari ad euro 50.000, per ciascun anno per tre anni, e un beneficio variabile pari all'80 per cento per le spese effettuate in sedi ivi ubicate;

4) per le imprese e i titolari di partita IVA che assumono donne italiane *under 40*, con residenza o lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il credito d'imposta è pari ad euro 500 per ogni nuovo assunto, per ciascun mese e per tre anni dall'assunzione, a condizione che i nuovi assunti siano destinati a sedi ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## CAPO I

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 1.

*(Finalità. Durata degli incentivi fiscali)*

1. La presente legge reca norme finalizzate a contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini italiani che lavorano all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tal fine, la presente legge definisce gli incentivi fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, in favore sia dei lavoratori che fanno rientro in Italia sia dei datori di lavoro italiani che li assumono, a condizione, in quest'ultimo caso, che li impieghino, come lavoratori dipendenti, in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

2. I crediti d'imposta di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino all'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2012.

## Art. 2.

*(Modalità di richiesta  
e di attribuzione dei crediti d'imposta)*

1. Per fruire dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge, i potenziali beneficiari inoltrano, in via telematica, al Centro opera-

tivo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una domanda contenente i requisiti stabiliti ai sensi dei capi II o III.

2. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data e del protocollo di avvenuta presentazione della domanda. L'Agenzia delle entrate, esamina altresì le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando priorità alle domande presentate negli anni precedenti, non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e ripresentate e, successivamente, e sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione, quelle presentate per la prima volta.

3. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, il diniego del credito d'imposta per la mancanza di uno dei requisiti stabiliti ai sensi dei capi II o III, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il credito d'imposta si intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda e senza comunicazione di diniego da parte della stessa Agenzia delle entrate.

4. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza mensile, sul proprio sito *internet*, il numero delle domande pervenute e di quelle accolte, il nominativo dei beneficiari, l'ammontare totale dei crediti d'imposta concessi e quello delle risorse finanziarie residue nonché i dati delle eventuali revoche, rinunce o decadenze, per ogni specifico credito d'imposta riconosciuto ai sensi della presente legge.

5. La data dell'accertato esaurimento dei fondi disponibili per la concessione dei crediti d'imposta previsti dalla presente legge è tempestivamente comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare, con evidenza, sul sito *internet* della stessa Agenzia.

## Art. 3.

*(Limite massimo di spesa)*

1. Dai crediti d'imposta di cui al capo II della presente legge spettanti ai nuovi titolari di reddito in Italia non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in analogia a quanto previsto per il beneficio di cui all'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. I crediti d'imposta di cui al capo III possono essere concessi nei limiti massimi di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 150 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012.

## CAPO II

## INCENTIVI PER I LAVORATORI

## Art. 4.

*(Concessione del credito d'imposta)*

1. Alle persone fisiche di cui all'articolo 5, dietro presentazione dell'apposita domanda di cui all'articolo 7, è concesso un credito d'imposta, stabilito ai sensi dell'articolo 6, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di accoglimento della domanda. La compensazione può avvenire solo per le imposte dirette e indirette e per i contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli arti-

coli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 del presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti complessivamente fissati dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e deve essere indicato, a pena di decadenza dal beneficio, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

#### Art. 5.

##### *(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)*

1. Hanno diritto alla concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 4:

a) i cittadini italiani, nati dopo il 1° gennaio 1969, residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono la propria residenza e domicilio in Italia entro tre mesi dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini italiani, nati dopo il 1° gennaio 1969, che, sebbene anagraficamente residenti in Italia, abbiano avuto un contratto di lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'avvio dell'attività.

#### Art. 6.

##### *(Caratteristiche del credito d'imposta)*

1. Il credito di imposta in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, che decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro

autonomo in Italia, è composto da due componenti:

a) una fissa, pari ad euro 25.000 per ciascun anno e per tre anni, elevata a euro 50.000, per ciascun anno e per tre anni, per coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;

b) una variabile, pari al 40 per cento delle spese d'investimento in beni materiali e immateriali effettuate dal soggetto beneficiario nel territorio italiano nel corso dei tre anni di cui alla lettera a), elevata al 60 per cento per le spese effettuate da imprenditrici e lavoratrici autonome o da coloro che investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Nel caso in cui, a investire in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise sia un'imprenditrice o una lavoratrice autonoma, la componente variabile è elevata all'80 per cento delle spese d'investimento in beni materiali e immateriali effettuate in detta struttura.

2. Il credito d'imposta in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, che vengono assunti in Italia, è pari a euro 25.000 per ciascun anno e per tre anni, elevato a euro 50.000 per ciascun anno e per tre anni in favore dei lavoratori dipendenti destinati a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

#### Art. 7.

*(Contenuto specifico della domanda)*

1. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente capo i soggetti di cui all'articolo 5 inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una



domanda contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro nei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento della domanda inoltrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 gennaio di ciascuno dei due esercizi successivi all'accoglimento, una comunicazione attestante la permanenza delle condizioni prescritte nonché, per quelli di cui all'articolo 6, comma 1, il livello di investimenti realizzato che dà luogo alla concessione del credito d'imposta. Il mancato invio della comunicazione comporta l'impossibilità di fruire dell'ulteriore credito d'imposta residuo.

3. I soggetti non ammessi alla concessione del credito d'imposta di cui al presente capo per esaurimento dei relativi fondi possono presentare, negli anni successivi, in via telematica una nuova domanda, che avrà priorità su quelle presentate per la prima volta. Le nuove domande sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse del nuovo esercizio e di quelle divenute disponibili a seguito di rinunce al credito d'imposta richiesto, di mancato invio della comunicazione di cui al comma 2, e di indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti d'imposta rispetto a quelli teoricamente spettanti.

#### Art. 8.

##### *(Cause di decadenza e di rideterminazione del credito d'imposta)*

1. Il diritto a fruire del credito d'imposta di cui al presente capo decade:

a) se il soggetto incentivato trasferisce nuovamente la sua residenza o il suo domici-

lio all'estero prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del credito d'imposta;

*b)* qualora i beni acquistati con i crediti d'imposta di cui al presente capo siano ceduti a terzi o destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio nazionale prima del decorso di cinque anni dall'esercizio nel quale i beni sono acquistati.

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

3. La misura del credito d'imposta di cui al presente capo è rideterminata secondo un nuovo valore assoluto o percentuale:

*a)* se il soggetto incentivato trasferisce la sua residenza e il suo domicilio, sempre in Italia, fuori dalle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, prima del decorso di cinque anni dalla prima fruizione del beneficio;

*b)* qualora i beni acquistati con i crediti d'imposta di cui al presente capo siano destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, prima del decorso di cinque anni dall'esercizio nel quale i beni sono acquistati.

4. Nei casi di cui al comma 3, la rideterminazione della misura del credito d'imposta è operata dalla data in cui si verifica una delle cause ivi previste.

## CAPO III

## INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO

## Art. 9.

*(Concessione del credito d'imposta)*

1. Alle imprese e ai titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 10 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è concesso un credito di imposta, determinato ai sensi dell'articolo 11. Sono esclusi dal diritto alla concessione del credito d'imposta previsto dal presente comma i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta previsto dal comma 1 del presente articolo non è cumulabile con altri benefici, eventualmente concessi, aventi ad oggetto il medesimo lavoratore assunto. Il medesimo credito d'imposta è attribuito in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

## Art. 10.

*(Caratteristiche dei soggetti lavoratori)*

1. Hanno diritto alla concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 9 i datori di lavoro che assumono:

a) cittadini italiani, nati dopo il 1° gennaio 1969, residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi, fermo restando l'obbligo, per tali lavoratori, di trasferire la loro residenza e il loro domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania,

Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, entro tre mesi dall'assunzione;

b) cittadini italiani, nati dopo il 1° gennaio 1969, che, anche se anagraficamente residenti in Italia, abbiano avuto un contratto di lavoro dipendente all'estero da almeno ventiquattro mesi continuativi, fermo restando l'obbligo, per tali lavoratori di trasferire il domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, entro tre mesi dall'assunzione.

2. Ai fini della concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 9, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

#### Art. 11.

##### *(Caratteristiche del credito d'imposta)*

1. Il credito di imposta di cui al presente capo è pari a euro 500 mensili per ciascun lavoratore assunto stabilmente in Italia e spetta, per tre anni, per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta immediatamente precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto interessato.

2. Il credito d'imposta e il codice fiscale dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 10, unitamente agli altri elementi richiesti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere indicati, a pena di decadenza dal beneficio, nella dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso il medesimo credito. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Ai fini della concessione del credito d'imposta, l'incremento della base occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nel caso di società collegate, il decremento occupazionale deve essere calcolato in proporzione alla quota di capitale detenuta.

#### Art. 12.

##### *(Condizioni per la concessione del credito d'imposta)*

1. Il credito d'imposta di cui al presente capo spetta a condizione che:

a) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

b) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti;

c) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo d'imposta immediatamente precedente a quello di assegnazione del primo credito d'imposta di cui al presente capo, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo;

d) non siano stati ottenuti e utilizzati altri incentivi aventi ad oggetto i medesimi lavoratori assunti.

### Art. 13.

#### *(Contenuto specifico della domanda)*

1. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente capo, i datori di lavoro inoltrano in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali, una domanda contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il datore di lavoro provvede alla presentazione di successive domande.

2. I datori di lavoro che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento della domanda di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 gennaio di ciascuno dei due esercizi successivi all'accoglimento, una comunicazione attestante il rispetto di tutte le condizioni stabilite al presente capo per la conservazione del beneficio. Con la stessa comunicazione, inoltre, è data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione della decadenza dei benefici previsti dalla presente legge.

3. I soggetti non ammessi alla concessione del credito d'imposta di cui al presente capo per esaurimento dei relativi fondi possono presentare, negli anni successivi, in via telematica, una nuova domanda, che ha priorità su quelle presentate per la prima volta. In

tal caso, l'importo del credito d'imposta richiesto con la nuova domanda può essere al massimo pari a quello richiesto nella domanda originaria. Le nuove domande sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse del nuovo esercizio e di quelle divenute disponibili a seguito di rinunce al credito d'imposta richiesto, di mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 e di indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti d'imposta rispetto a quelli teoricamente spettanti.

#### Art. 14.

##### *(Cause di decadenza del credito d'imposta)*

1. Il diritto a fruire del credito d'imposta di cui al presente capo decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, impiegati nelle strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti ivi mediamente occupati nel periodo immediatamente precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta di cui al presente articolo. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto interessato;

b) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa vigente in materia di salute e di sicurezza dei

lavoratori commesse a decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;

c) qualora siano stati ottenuti e utilizzati altri incentivi aventi ad oggetto i medesimi lavoratori assunti.

2. Dalla data del definitivo accertamento delle condizioni di cui al comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggior credito d'imposta riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la decadenza del diritto al credito d'imposta opera a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a). Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

#### CAPO IV

#### COPERTURA E DESTINAZIONE DEL GETTITO FISCALE

#### Art. 15.

*(Fondo di rotazione finanziamento statale)*

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione per copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge alimentato dal gettito reale delle imposte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 10.



2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa col direttore dell'Agenzia delle entrate, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante la modalità di funzionamento del fondo di rotazione di cui al comma 1.

#### Art. 16.

##### *(Cofinanziamento regionale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contribuire alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in conformità a quanto disposto dal comma 2. In caso di cofinanziamento ai sensi del periodo precedente, i limiti massimi di spesa stabiliti dall'articolo 3 sono aumentati in misura proporzionale alle maggiori risorse attivate.

2. Con proprie leggi, le singole regioni e province possono limitare la concessione dei crediti d'imposta di cui ai capi II e III ai cittadini nati nei rispettivi territori e che ivi decidano di ritornare. I crediti d'imposta concessi ai sensi del periodo precedente non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto previsto agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate emana un apposito regolamento recante lo schema tipo di una convenzione tra la medesima Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome per la presentazione delle domande di concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2 e del loro esame da parte della stessa Agenzia in conformità a quanto disposto dai capi II e III.





